



## COMUNE DI PALOSCO

Cap 24050 Provincia di Bergamo  
Piazza Castello n.8  
Tel 035/4497475 – Fax 035/4497296  
Email: [vigili@comune.palosco.bg.it](mailto:vigili@comune.palosco.bg.it)

**POLIZIA LOCALE**



# REGOLAMENTO DELLE SALE da GIOCO



**1) Approvato con delibera del Consiglio Comunale  
nr. 27 del 15 luglio 2009**

**2) entrata in vigore il 30 agosto 2009**

## ***INDICE***

**ART. 1 – OGGETTO**

**ART. 2 – PRINCIPI GENERALI**

**ART. 3- LA DOMANDA DI NUOVA APERTURA O TRASFERIMENTO**

**ART. 4 –IL SUBINGRESSO E MODIFICHE**

**ART. 5 – REQUISITI MORALI**

**ART. 6 – AMBITI ESCLUSI, DISTANZE MINIME E DIVIETI**

**ART. 7 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI**

**ART. 8 – UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA PARTE DEI MINORI**

**ART. 9 – DOVERI DI INFORMAZIONE VERSO IL PUBBLICO**

**ART. 10 – POSIZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI**

**ART. 11 – ORARI**

**ART. 12 – SANZIONI**

## **DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento per sala giochi si intendono uno o più locali appositi ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti biliardi, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. nonché apparecchi automatici (juke box, cine box, slot machine e simili) da intrattenimento o meccanici da gioco (calcio balilla e simili).

L'esercizio di sala giochi è subordinato a rilascio di licenza del Responsabile del Servizio Commercio ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e dell'art. 19 del DPR 24 luglio 1977 n. 616.

Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip in conformità a quanto previsto dalla legge 17.12.1986, n. 904.

## **ART.1 – OGGETTO**

Il presente regolamento Comunale disciplina l'apertura, e trasferimento, le modifiche e la cessione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'art. 110 del testo unico delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito denominato semplicemente TULPS)

## **ART.2 – PRINCIPI GENERALI**

1. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione si uniformano ai principi di semplificazione amministrativa e procedimentale.
2. Il dirigente o responsabile del servizio competente rilascia l'autorizzazione di apertura di sale giochi ai sensi dell' art. 86 del TULPS, nel rispetto del presente regolamento e delle altre normative vigenti in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria, ambientale, sorvegliabilità e prevenzione incendi, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda al protocollo dell'ente ai sensi della L. 241/90.
3. Le autorizzazioni sono, di norma, a tempo indeterminato e si riferiscono al titolare ed al locale in esso indicato.
4. L'attivazione dell'esercizio dovrà avvenire entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, pena la revoca della stessa, salvo proroga nei casi di comprovata forza maggiore.
5. L'attività potrà rimanere sospesa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 99 del T.U.L.P.S.

## **ART.3 – LA DOMANDA DI NUOVA APERTURA O TRASFERIMENTO**

1. Per l'apertura di una nuova sala giochi è necessario l'ottenimento dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di sala giochi, rilasciata dall'amministrazione comunale, ai sensi dell' art. 19, comma 1, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e successive modifiche ed integrazioni, in base alla disciplina di cui all' art. 86 e seguenti del T.U.L.P.S.
2. A tal fine l'interessato deve presentare apposita domanda dichiarando:
  - a. i dati anagrafici del richiedente e per i soggetti diversi dalla persone fisiche, la ragione sociale, la sede legale e le generalità complete del legale rappresentante;
  - b. il possesso dei requisiti previsti dal TULPS da parte del titolare e dei soci;
  - c. l'ubicazione dei locali ed il titolo di detenzione dei medesimi;
  - d. l'insussistenza delle cause ostative di cui al presente regolamento;
  - e. il numero e tipologia dei giochi che si intendono attivare e/o installare e i relativi riferimenti al nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Entrate/ Monopoli di Stato;
  - f. il rispetto dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazioni d'uso dei locali, in materia urbanistica, igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti.
3. Per il trasferimento dell'attività all'interno del territorio comunale il titolare dovrà produrre apposita domanda e dichiarare che i nuovi locali rispettano tutti i requisiti, le caratteristiche e le distanze previste dal presente regolamento con particolare riferimento agli artt. 6 e 7.

4. Alla domanda di nuova apertura o trasferimento dell'autorizzazione, deve essere allegata la seguente documentazione:
- a. dichiarazione di cui alla L.R. n. 8/2007 in ordine all'inizio dell'attività;
  - b. planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata e firmata da un tecnico o dal titolare o dal legale rappresentante in caso di società, ed indicante la superficie complessiva e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco, evidenziando l'area specificatamente dedicata agli apparecchi di cui all'art 110 comma 6 del TULPS;
  - c. gli estremi o copia del certificato di conformità edilizia e agibilità del locale;
  - d. dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione, qualora l'impiantistica sia stata installata dopo il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità;
  - e. certificato di prevenzioni incendi, se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente oppure se la centrale termica prevede tale certificazione
  - f. certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato se la stessa accoglie fino a 200 persone;
  - g. se la struttura accoglie più di 200 persone, occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla CCVLPS;
  - h. relazioni di impatto acustico di cui all'art 6 della legge n. 447/95 (legge quadro sull'inquinamento acustico);
  - i. documentazione comprovante la disponibilità dei locali.

#### **ART. 4 - IL SUBINGRESSO E MODIFICHE**

1. Il subingresso e le modifiche compresa la cessazione dell'attività, sono soggette a semplici comunicazioni da presentare al protocollo dell'ente preferibilmente mediante la modulistica appositamente predisposta dagli uffici comunali competenti.
2. qualora si intenda incrementare il numero dei giochi installati, il titolare o il legale rappresentante in caso di società, dovrà presentare un'apposita documentazione allegando, per ciascuno dei nuovi apparecchi da installare, la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

#### **ART. 5 – REQUISITI MORALI**

1. Per poter presentare la domanda di nuova apertura di sale gioco il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti della società di persone o di capitali che hanno potere di gestione attiva nella società, devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) non essere mai stati dichiarati falliti o se dichiarati tali, aver ottenuto la riabilitazione;
  - b) non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non colposo, fatto salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione;
  - c) non essere stati sottoposti all'ammonizione o a misure di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale professionale o di tendenza;
  - d) non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone, commessi con

- violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità,
- e) qualora ricorrano i presupposti provvedere o aver provveduto all'istruzione elementare dei figli ai termini delle leggi vigenti;
  - f) non aver riportato condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di alcolismo o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
  - g) Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 575 del 31.05.65 e successive modifiche (antimafia).

## **ART. 6- AMBITI ESCLUSI, DISTANZE MINIME E DIVIETI**

1. L'apertura di una sala giochi, è subordinata al rispetto delle seguenti distanze minime la cui misurazione avviene sul percorso pedonale più breve tra i rispettivi punti di accesso:
  - a) metri 1000 dalle scuole di ogni ordine e grado ubicate sia sul territorio comunale che in quello di comuni confinanti, da musei, da sale civiche, da centri educativi o altri stabili di proprietà comunale nei quali si svolgono regolarmente attività culturali e ricreative a favore della collettività;
  - b) metri 500 da luoghi di culto e cimiteri;
  - c) metri 500 da ospedali, da case di cura e residenze per anziani;
  - d) metri 500 da altre strutture destinate stabilmente all'accoglienza di persone per finalità socio-assistenziali, dagli asili nido siano essi pubblici o privati;
  - e) metri 500 da luoghi di aggregazione giovanile, da centri sportivi di proprietà comunale o destinatari di contributi pubblici finalizzati allo svolgimento e all'implementazione della pratica sportiva.
2. La sala giochi non può altresì essere ubicata in edifici di civile abitazione o in locali confinanti con appartamenti regolarmente abitati.
3. E' vietata l'apertura di sale da giochi in locali comunicanti con pubblici esercizi. Allo stesso modo, non possono aprirsi attività di pubblici esercizi all'interno di sale giochi. Nelle sale giochi può essere effettuata esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche mediante distributori automatici.
4. I circoli sono assimilati ai pubblici esercizi.

## **ART. 7 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI**

1. La sede individuata per l'esercizio dell'attività deve:
  - a) avere una superficie utile dei locali da adibire al solo gioco non inferiore a mq 250 restando escluse dal computo gli spazi destinati a servizi igienici oppure ad ufficio, magazzino, disimpegno, ripostiglio o altro;
  - b) rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;

- c) essere conforme alle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso, nonché in materia igienico - sanitaria e di inquinamento acustico;
  - d) essere dotata di due servizi igienici con antibagno, separato per uomini e donne, di cui uno per portatori di handicap;
  - e) rispettare le distanze minime previste dal presente regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di condizionare il rilascio dell'autorizzazione a positive valutazioni in ordine:
- a) alla dotazione di parcheggi esclusivi ed adiacenti con superficie utile non inferiore al 100% dei locali da adibire a gioco;
  - b) all'impatto viabilistico;
  - c) ad eventuali problematiche di pubblica sicurezza.

#### **ART. 8 -UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA PARTE DI MINORI**

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo:
- a) ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
  - b) nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18, a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne.
  - c) ai minori di anni 18 di cui all'art 110 comma 8 del T.U.L.P.S. relativamente agli apparecchi e congegni di cui al comma 6 del T.U.L.P.S.

#### **ART. 9 – DOVERI DI INFORMAZIONE VERSO IL PUBBLICO**

- 1. All' ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi.
- 2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti.
- 3. esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all' art 110 comma 8 del T.U.L.P.S.
- 4. nel locale deve essere esposto, in maniera ben visibile, l'autorizzazione rilasciato dall'amministrazione comunale, i nulla osta dell'Agenzia delle Entrate/ Monopoli di Stato nonché la tabella dei giochi proibiti.

5. le insegne, tabelle, vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana; è consentito anche l'uso di lingue straniere purché alla lingua italiana sia dato primo posto con caratteri più appariscenti; l'inosservanza di queste disposizioni è punibile con le sanzioni di cui al presente regolamento;
6. deve altresì essere esposto l'orario di apertura e quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.

#### **ART. 10 – POSIZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI**

1. Gli apparecchi o congegni previsti dall'art. 110 comma 6 del TULPS, sono collocati in aree specificatamente dedicate e appositamente individuate nella planimetria di cui all'art 3.
2. All'interno della superficie destinata alla sola attività di sala giochi lo spazio utilizzato per tutti gli apparecchi da gioco non potrà superare il 50% della superficie medesima.
3. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.
4. E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni relative al numero massimo e alle tipologie di apparecchi e congegni da gioco che possono essere presenti in ciascuna sala giochi.

#### **ART. 11- ORARI**

1. L'orario di attività delle sale giochi è determinato dal Sindaco.
2. Nel caso di accertata incompatibilità con lo svolgimento di altre attività, con il rispetto della quiete pubblica e privata e dell'ordine pubblico, il Sindaco potrà ordinare che sia effettuato un orario inferiore a quello massimo autorizzabile.
3. Il titolare è tenuto al rispetto dell'orario prestabilito e all'esposizione di un cartello ben visibile dall'esterno riportante gli orari di apertura effettuati, dandone comunicazione al Comune. Ogni variazione deve essere resa nota nelle stesse forme.

#### **ART. 12 - SANZIONI**

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS sono punite a norma degli art. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del TULPS.
2. Le altre violazioni al presente regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma da 80,00 a 500,00 Euro.
3. Se l'autore degli illeciti di cui all' art 110, comma 9, del TULPS, è titolare di autorizzazione di pubblico esercizio, l'autorizzazione è sospesa da uno a sei mesi e in caso di recidiva, ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell' art. 8 bis della l. 689/91, la stessa autorizzazione è revocata.